CHE APPROVA LA CONVENZIONE COLLA SOCIETA' DELLE FERROVIE ROMANE PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN RAMO DI STRADA FERRATA PER RAVENNA

Art. 4 (Convenzione riguardante concessione ferrovie romane)

Il Governo fa alla Societa' la concessione della linea da Ceprano a Napoli, aumentando di un milione annuo di franchi la garanzia generale di tutta la rete ferroviaria esercita dalla Compagnia nel territorio italiano, eccettuate le linee non garantite.

La Compagnia rimborsera' allo Stato i lavori gia' fatti sulla linea da Ceprano a Capua, e il valore della strada ferrata da Capua a Napoli, compreso il materiale mobile.

Il valore dei lavori di strada ferrata e materiali verra' fissato a stima di due periti nominati uno per parte, ed in caso di discrepanza, di un terzo nominato di comune accordo o dal Presidente della Corte di Cassazione del Regno residente a Milano.

Ma questo rimborso non si fara' se non dopo che il prodotto netto di tutte le linee avra' sorpassato la garanzia totale di esse linee.

I pagamenti si faranno in quindici rate annuali, ed in nessun caso potranno cominciare prima di dieci anni dall'apertura di tutta la linea.

La strada ferrata da Napoli a Capua verra' posta in istato perfetto tanto per riguardo al suolo, armamento, fabbricati delle stazioni e tutti gli accessori, perche' l'esercizio venga fatto con tutta la regolarita' ed economia richieste. Indistintamente le opere di miglioramento dovranno essere fatte nel termine di cinque anni compreso il contributo della meta' per la stazione di Napoli; le condizioni del servizio misto di questa stazione saranno regolate dal Ministro dei lavori pubblici sulle proposte che gli saranno fatte dalle due Societa' concessionarie delle linee facienti capo alla medesima.

L'esercizio verra' assunto entro un mese dalla data della legge d'approvazione di questa convenzione.

Gli studi per la strada ferrata da Ceprano a Capua saranno presentati entro due mesi e mezzo dalla data della presente convenzione, e la linea sara' aperta non piu' tardi di 18 mesi dopo l'approvazione di essa. La garanzia di un milione di lire cominciera' a decorrere dal giorno dell'apertura di tutta la detta linea.

Versione in vigore dal 8 settembre 1861, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la convenzione colla Societa' delle ferrovie romane per la costruzione ed esercizio di un ramo di strada ferrata per Ravenna
Estremi	Legge 21 luglio 1861, n. 135
Partizione	Convenzione riguardante concessione ferrovie romane
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1861

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-colla-societa-delle-ferrovie-romane-per-la/convenzione-riguardante-concessione-ferrovie-romane-art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it